

Allegato "B" al N. 12150 di Raccolta

STATUTO

ASSOCIAZIONE RICERCA & FORMAZIONE

ARTICOLO 1 - Costituzione

È costituita un'associazione scientifica denominata "Associazione RICERCA & FORMAZIONE", in sigla "Associazione Ri.Forma".

L'associazione nasce dalla pregressa esperienza del settore Formazione Continua Ius che dal 2001 risulta registrato al n. 549 del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute in Roma.

L'"Associazione Ri.Forma" ha sede legale in Bari alla via Carafa n. 10 con la possibilità di variare la sede principale e di istituire sedi secondarie e/o amministrative, in base a delibera dell'Assemblea degli associati.

L'"Associazione Ri.Forma" avrà durata illimitata.

ARTICOLO 2 - Scopi

L'"Associazione Ri.Forma", senza fine di lucro, si propone di favorire e svolgere verso i propri associati le attività di promozione, formazione e sviluppo professionale continuo (in linea con il sistema ECM predisposto dal Ministero della Salute e dalle Regioni), studio e ricerca in campo biomedico, nelle scienze infermieristiche ed ostetriche, nelle scienze tecniche, di prevenzione e di riabilitazione realizzate in Italia e all'estero, in base alle esperienze individualmente maturate dagli associati o da altre istituzioni o da studiosi, che si associno, anche in via temporanea all'attività dell'"Associazione Ri.Forma".

L'"Associazione Ri.Forma" potrà compiere qualsiasi operazione e predisporre qualsiasi attività ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale e per il perseguimento delle sue attività nei settori di cui al precedente co.1 e/o in altra materia di interesse del Servizio Sanitario Nazionale quali:

a. svolgere opera di consulenza nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, in particolare Istituzioni delle Regioni, Università, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di ricovero a carattere scientifico, Cliniche e strutture sanitarie private e Istituzioni pubbliche e/o private per finalità nell'ambito della formazione, organizzazione, ricerca, nuove tecnologie, etc;

b. pianificare, preparare, eseguire e gestire singoli progetti di formazione per Università e/o istituzioni ospedaliere o in collaborazione con esse, per il Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833), per Paesi Esteri, tra i quali in particolare i Paesi della Unione Europea (UE), i Paesi in via di sviluppo, ed i Paesi dell'Est Europeo;

- c. organizzare corsi teorici e pratici di aggiornamento, attività di formazione e perfezionamento;
 - d. organizzare seminari, congressi, convegni, meetings, giornate di studio, conferenze;
 - e. studiare e realizzare progetti di formazione residenziale e a distanza, studiare e realizzare progetti e servizi in ambito sanità, formazione a carattere informativo, educativo, etc (reti informatiche, counseling, trasmissione dati, informazioni, prenotazioni, etc.);
 - f. partecipare a Consorzi, Cooperative, Fondazioni, Case Editrici e Società di ricerca, formazione e servizi attinenti all'attività svolta;
 - g. coordinare le proprie attività, anche mediante la costituzione di Consorzi, Cooperative, Fondazioni, Case Editrici e Società di ricerca, formazione e servizi attinenti all'attività svolta o la stipula di convenzioni, con i programmi di insegnamento e di ricerca dell'Università (art. 92 DPR 11 luglio 1980, n. 382; art. 8 legge 19 novembre 1990 n. 341) e di altri Enti, anche mettendo a loro disposizione le proprie sedi, le attrezzature e gli impianti didattici;
 - h. promuovere accordi con le industrie per l'aggiornamento scientifico e tecnico;
 - i. promuovere, anche mediante la concessione di borse di studio e premi, soggiorni di studio presso qualificate istituzioni di ricerca e formazione;
 - j. mantenere contatti con Enti, Istituti, Associazioni, Organismi e Società aventi scopi simili od affini;
 - k. diffondere i risultati dell'attività di studio, di ricerca scientifica con articoli, monografie, studi ed attraverso periodici e "mass media";
 - l. realizzare e/o curare la pubblicazione di studi, ricerche, testi scientifici, libri, atti, monografie, riviste, manuali, video, diapositive ed altri supporti didattici, sia direttamente sia avvalendosi di prestazioni di terzi;
 - m. curare la promozione, la gestione e l'organizzazione di ricerche, quali ricerche cooperative multicentriche, sperimentazioni cliniche, registri epidemiologici, banche dati, in collaborazione con esperti, ricercatori e/o centri biomedici pubblici o privati;
 - n. studiare ed attivare metodologie e forme di interventi innovatori, per offrire un servizio scientifico avanzato, alla comunità sanitaria;
 - o. erogare fondi per ricerca, per borse di studio e per premi, riservandosi la proprietà - anche parziale - della ricerca in relazione ai fondi erogati.
- Dette attività sono finalizzate al miglioramento dei servizi sanitari e all'aggiornamento delle conoscenze in campo sanitario, generali e specialistiche dei propri soci

professionisti della sanità alla salvaguardia dei valori etici come definiti dalla Convenzione di Oviedo (1995) e alla valorizzazione dell'uso razionale delle risorse per una sanità equa e solidale.

L'"Associazione Ri.Forma" può realizzare i fini sopra indicati sia operando direttamente, sia operando in regime di convenzione o associazione con Società o Enti pubblici o privati che perseguano fini istituzionali analoghi o convergenti, sia avvalendosi della prestazione di terzi cui delegare la realizzazione di determinati servizi.

ARTICOLO 3 - Fonti di finanziamento

L'"Associazione Ri.Forma" non ha scopo di lucro.

Essa si finanzia:

- a. con i contributi degli associati;
- b. con i contributi di Enti pubblici o privati;
- c. con le oblazioni di persone fisiche o giuridiche (sia pubbliche che private);
- d. con i contributi versati dai partecipanti ai corsi o ai seminari o convegni organizzati dall'"Associazione Ri.Forma";
- e. con i proventi dei contratti di promozione e assistenza; sponsorizzazioni, divulgazione di marchi e di prodotti (libri, pubblicazioni a stampa, atti, videofilm, videodischi etc.) con Enti, Imprese e/o persone fisiche che operano specialmente nei settori biomedico, medicale o farmaceutico.

L'"Associazione Ri.Forma" potrà inoltre compiere ogni operazione finanziaria per il raggiungimento degli scopi associativi, comprese stipulazioni di mutui, sia attivi che passivi, semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni dell'"Associazione Ri.Forma".

La assunzione della qualifica di associato non comporta per le persone giuridiche o fisiche che siano ammesse a far parte dell'"Associazione Ri.Forma" il sorgere di obblighi di contribuzione, salvo l'eventuale contributo minimo annuale che verrà stabilito dal Comitato Direttivo di anno in anno. L'entità della contribuzione, comprese le modalità di erogazione (che per gli Enti Pubblici possono essere anche la contribuzione da parte di terzi per conto dei medesimi Enti) sarà comunicata dal Presidente del Comitato Direttivo agli associati, compresi Enti e Società. Gli associati possono compiere attività di promozione e sostegno utili al raggiungimento degli scopi dell'"Associazione Ri.Forma".

Nell'ipotesi in cui gli associati dovessero svolgere attività scientifica, di consulenza scientifica o didattiche che comportassero intensi rapporti di collaborazione con l'Associazione, queste saranno regolamentate da specifici atti del Comitato Direttivo che definiranno sia l'aspetto di apporto scientifico che quello eventuale economico dei rispettivi impegni. Gli associati hanno la facoltà di versare

spontaneamente contribuiti aggiuntivi finalizzati a specifiche attività (borse di studio, finanziamento di ricerche, attività formative, premi, pubblicazioni, ecc.).

ARTICOLO 4 - Qualifiche di socio

Fanno parte dell'"Associazione Ri.Forma" le seguenti categorie di soci:

- a. soci fondatori;
- b. soci istituzionali;
- c. soci ordinari;
- d. soci sostenitori.

Sono soci fondatori dell'"Associazione Ri.Forma" i soci risultanti dall'atto costitutivo.

Acquisiscono la qualifica di socio istituzionale l'Ente oppure l'Associazione che dichiarino di condividere gli scopi dell'Associazione e di adoperarsi a favore per essa donazioni, lasciti ed elargizioni liberali.

Con l'atto deliberativo con il quale viene approvata la qualifica di socio istituzionale, potranno essere stabiliti a vantaggio del socio stesso diritti di rappresentanza riservata negli organi dell'"Associazione Ri.Forma".

I soci ordinari sono tutte le persone che in base alla loro qualificazione professionale sono interessati a partecipare alle iniziative scientifiche organizzate dall'"Associazione Ri.Forma". La loro partecipazione è commisurata al periodo di svolgimento delle iniziative scientifiche di loro interesse.

Sono soci sostenitori persone, fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che accettino o condividano finalità e modi di attuazione dell'Associazione e che ne sovvenzano l'attività con le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.

Condizione indispensabile per ottenere l'iscrizione all'Associazione in qualità di socio è l'appartenenza ad una delle professioni sanitarie inserita nell'elenco del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute. L'iscrizione ha validità annuale, ad esclusione dei soci fondatori che hanno l'iscrizione continua fino a quando non interviene la dimissione del socio o il recesso per giusta causa.

Le ammissioni dei soci, ad eccezione dei soci fondatori, sono deliberate dal Comitato Direttivo.

La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dall'Assemblea degli associati per giusta causa.

Costituiscono giusta causa:

- a. la non partecipazione alle attività scientifiche, per almeno tre anni;
- b. svolgere attività incompatibili, direttamente o mediante propria partecipazione, alle attività svolte dall'"Associazione Ri.Forma" o pregiudizievoli del suo

prestigio;

c. per i soci fondatori la non partecipazione all'attività dell'Associazione e/o a tre assemblee annuali consecutive senza che le giustificazioni siano state accettate.

ARTICOLO 5 - Sezioni specialistiche

Per la realizzazione delle finalità associative l'"Associazione Ri.Forma" può istituire Sezioni specialistiche - denominate "Sezione di", seguita dalla parola indicante una specializzazione dell'attività di cui ci si intende occupare.

Le Sezioni:

a. svolgono attività conformi alle finalità dell'"Associazione Ri.Forma", ciascuna nel settore di propria specifica competenza, come indicato dalle singole denominazioni, fermi restando il coordinamento generale e la possibilità di iniziative specifiche e generali da parte dell'"Associazione Ri.Forma";

b. possono, nell'ambito delle finalità proprie dell'"Associazione Ri.Forma", eseguire studi e ricerche anche in partecipazione e cooperazione con altri Enti, Istituzioni pubbliche o private, Industrie;

c. possono altresì convenzionarsi per la realizzazione dei medesimi fini con altre associazioni.

Dette Sezioni concorrono a realizzare i fini sociali dell'"Associazione Ri.Forma", secondo le norme di funzionamento deliberate con specifico regolamento dalla medesima e ferme restando le competenze degli organi dell'Associazione indicate in Statuto. Per i rapporti necessari di interdisciplinarietà ogni Sezione si avvarrà della collaborazione delle altre Sezioni.

Ogni Sezione è rappresentata da soci ordinari, in possesso di particolari competenze professionali, da tre ad un massimo di cinque tra i quali viene scelto dal Comitato Direttivo, con mandato triennale rinnovabile, il Responsabile Scientifico della Sezione.

ARTICOLO 6 - Organi

Sono organi dell'"Associazione Ri.Forma":

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Comitato Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Direttore Generale
- e. il Comitato Scientifico;
- f. il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 7 - Assemblea degli associati

Costituiscono l'Assemblea degli associati i soci fondatori, i soci istituzionali ed i soci ordinari.

Compiti dell'Assemblea degli associati sono:

- nominare il Comitato Direttivo;

- deliberare:

- 1) sul bilancio annuale
- 2) sulle modifiche di statuto
- 3) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- 4) nominare il Collegio dei Sindaci;
- 5) nominare il Comitato dei Garanti;
- 6) nominare il o i liquidatori;
- 7) deliberare su ogni altro argomento su richiesta del Comitato Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 6 (sei) mesi per l'approvazione del bilancio consuntivo; essa è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo o dal Direttore Generale in caso d'impedimento o carenza del Presidente, con avviso spedito con raccomandata o postel o telefax o e-mail o sms almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati. In tale evenienza le deliberazioni sono valide se riportano la maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 21 c.c.

La seconda convocazione può aver luogo trascorso un tempo non inferiore a 24 ore dalla precedente.

Ogni socio, sia esso Ente o persona fisica, ha diritto ad un voto. È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro socio, il quale non potrà avere più di tre deleghe.

ARTICOLO 8 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo dell'"Associazione Ri.Forma" preposto sia all'attuazione dei progetti e dei programmi scientifici - ivi compresa l'istituzione delle Sezioni specialistiche - sia all'utilizzazione dei mezzi finanziari; esso svolge pertanto la funzione direzionale, programmatica ed amministrativa dell'"Associazione Ri.Forma".

Il Comitato Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre a sette membri, in rapporto alla dimensione dell'"Associazione Ri.Forma", scelti tra soci fondatori e soci ordinari. I membri del Comitato Direttivo durano in carica per tre anni, ad esclusione del primo Comitato Direttivo che durerà in carica sino al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei), possono essere riconfermati nella carica e revocati per giusta causa dall'Assemblea degli associati.

Il Comitato Direttivo:

- nomina il Presidente, eleggendolo tra i propri membri;

- nomina il Direttore Generale dell'Associazione, sempre nell'ambito dei propri membri in relazione alla dimensione dell'Associazione;
- nomina un Direttore Scientifico che collabora alla promozione delle attività scientifiche. Il Direttore Scientifico dura in carica per tre anni e può essere riconfermato;
- nomina il Presidente del Comitato Scientifico ed il Comitato Scientifico;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- dirige ed amministra l'"Associazione Ri.Forma", con possibilità di deliberare l'esecuzione di tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari ed opportuni al conseguimento degli scopi sociali;
- approva le convenzioni da stipulare tra l'"Associazione Ri.Forma" ed Enti pubblici o privati;
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- disciplina, con regolamenti interni, le modalità di funzionamento e di sostentamento degli organi statutari, delle Sezioni specialistiche, di eventuali gruppi di lavoro;
- delibera la revoca del mandato del Presidente e del Direttore Generale per giusta causa.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno su richiesta del Presidente o del Direttore Generale.

Il Comitato Direttivo decide quali cariche possono essere remunerate, la misura della remunerazione e le indennità per attività svolte dai componenti dei singoli organi.

ARTICOLO 9 - Presidente

Il Presidente del Comitato Direttivo ha la legale rappresentanza dell'"Associazione Ri.Forma". Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, presiede e convoca l'Assemblea ed il Comitato Direttivo, alle delibere dei quali dà esecuzione.

In caso di impedimento od assenza del Presidente, gli atti vengono compiuti dal Direttore Generale, se nominato, o dal vice presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la cessazione del mandato per dimissioni o per revoca deliberata dal Comitato Direttivo a maggioranza di voti; il Presidente può essere riconfermato nella carica.

Al Presidente potranno essere delegati tutti o parte dei poteri spettanti al Comitato Direttivo.

ARTICOLO 10 - Direttore Generale

Il Direttore Generale, che viene nominato dal Comitato direttivo in rapporto alla dimensione dell'Associazione, ha la responsabilità organizzativa dell'"Associazione Ri.Forma", cura il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione,

in esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo, operando con firma disgiunta dal Presidente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In caso d'impedimento o inadempienza del Presidente convoca l'Assemblea ed il Comitato Direttivo.

Ha facoltà di formulare proposte sull'attività da programmare. Il Direttore Generale cura i rapporti con le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati e le istituzioni, comprese quelle economiche ed imprenditoriali, ritenute utili alla realizzazione dei fini istituzionali dell'"Associazione Ri.Forma".

Il Direttore Generale dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

In caso di impedimento od assenza, la delega di cui al precedente comma è conferita a persona designata dal Direttore Generale, che di ciò dà comunicazione scritta al Presidente.

Nel caso non sia stato nominato, le funzioni di direttore sono svolte dal Presidente.

ARTICOLO 11 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica dell'"Associazione Ri.Forma".

Esso è composto dal Presidente, dai membri del Comitato Direttivo, dai Responsabili Scientifici delle Sezioni specialistiche in relazione al mandato "pro tempore", dal Direttore Scientifico. Le funzioni di segretario sono svolte, se nominato, dal Direttore Generale dell'Associazione o da un suo delegato oppure, in mancanza, sono svolte da un membro all'uopo nominato a maggioranza dal Comitato Scientifico. Il Presidente del Comitato Scientifico dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.

Il Comitato Scientifico esprime pareri nell'ambito delle linee programmatiche stabilite dal Comitato Direttivo; si riunisce a seguito di convocazione da parte del suo Presidente o su richiesta del Comitato Direttivo. Esso propone gli indirizzi generali delle attività scientifiche dell'Associazione e formula proposte per il loro sviluppo; esprime pareri - non vincolanti - sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità dell'Associazione, sui requisiti di scientificità richiesti per la nomina dei soci ordinari e formula una valutazione sulle attività scientifiche svolte e quelle da svolgere nell'ambito della medesima. Il Comitato Scientifico può articolarsi in commissioni alle quali possono accedere esperti, anche non soci dell'Associazione e può avvalersi, inoltre, dell'apporto dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito delle Sezioni specialistiche.

Nel caso in cui i componenti del Comitato Direttivo siano in possesso delle opportune competenze scientifiche, le funzioni del Comitato scientifico possono essere svolte dallo stesso

Comitato Direttivo.

ARTICOLO 12 - Collegio dei Sindaci

Se le dimensioni dell'"Associazione Ri.Forma" superano il numero di 1.000 (mille) soci o il volume dei costi sostenuti per le attività scientifiche superi la somma di cinquecento mila euro, sarà nominato il Collegio dei Sindaci composto da tre membri, nominati dall'Assemblea degli associati tra persone esperte nelle discipline amministrativo-contabili.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; ad essi spetta un'indennità di funzione, da determinarsi con delibera dell'Assemblea.

ARTICOLO 13 - Fondo di dotazione permanente

Il patrimonio dell'"Associazione Ri.Forma" è costituito dalle somme versate dai soci all'atto di ingresso, da beni immobili di proprietà, nonché da donazioni, lasciti, somme che siano comunque destinate a fondo di dotazione permanente dell'Associazione medesima, anche come titoli di stato.

Eventuali avanzi di gestione residuati al termine di ogni anno finanziario, sono destinati a riserve indisponibili, da utilizzarsi per la realizzazione dei fini istituzionali dell'"Associazione Ri.Forma".

ARTICOLO 14 - Mezzi finanziari dell'Associazione, conflitti d'interesse

Per il perseguimento dei propri fini, l'"Associazione Ri.Forma" si avvale di contributi di Enti pubblici e privati, di Amministrazioni pubbliche, di privati, di donazioni, di eventuali quote associative fissate annualmente dall'Assemblea anche in modo differenziato secondo che il socio sia persona fisica o giuridica e di quant'altro derivante all'Associazione dall'attività posta in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Non sono ricevibili dall'"Associazione Ri.Forma" contributi che ne condizionino l'attività sotto il profilo della autonomia culturale e scientifica.

ARTICOLO 15 - Rimando di norme

Per quanto non specificamente previsto da questo statuto, si applicano le norme del codice civile.

ARTICOLO 16 - Cessazione attività

Nel caso di cessazione dell'attività, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio tutto

della stessa sarà devoluto, su proposta del Comitato Direttivo, ad Associazioni che perseguano analoghe finalità di promozione, studio e ricerca in campo biomedico.

ARTICOLO 17 - Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri i quali giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai due così nominati e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Bari.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri o di altro arbitro (per consentire che il collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bari, che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di Presidente del Collegio.

F.TO: : VITO MASI - CATERINA LOMBARDI - VINCENZA RAFASCHIERI - MARIA TANESE - DONATELLA D'ACCOLTI - FIORELLA FABRIZIO - VINCENZA NIGRO - GIUSEPPE NOTARNICOLA - GIUSEPPE PASQUALE - CARDANO COSIMO DAMIANO - LAFORGIA VERA - MARIA CHIARA TATARANO
NOTAIO (vi è il sigillo)

Bari, 21 Novembre 2005

Registrato a Bari il 2 Dicembre 2005 serie 1/A